



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
BASILICATA**

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, d'ora innanzi denominato Statuto, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Salute (DiSS), nel seguito denominato Dipartimento, istituito con Decreto Rettorale n. 283 del 10 maggio 2024 e attivato con Decreto Rettorale n. 506 del 7 agosto 2024.

### **Articolo 2**

#### **Compiti e attività**

1. Il Dipartimento svolge i compiti previsti dagli art. 21 e 22 dello Statuto, nonché quelli demandati dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. Il Dipartimento garantisce l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a disposizione dei professori e dei ricercatori ad essa afferenti, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.

### **Articolo 3**

#### **Modifica della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento**

1. La denominazione e le finalità del Dipartimento possono essere modificate.
2. La modifica della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

### **Articolo 4**

#### **Articolazione in Unità**

1. Il Dipartimento può essere organizzato in Unità, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e di servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e senza dar luogo a diritto di rappresentanza.
2. La costituzione delle Unità è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti e su proposta di almeno 20 professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. Nella proposta di istituzione dovranno essere indicate la durata, le finalità e le funzioni dell'Unità, nonché il nominativo del professore o ricercatore che assumerà le funzioni di Coordinatore.
3. Ciascuna Unità è istituita con decreto del Direttore, con il quale è nominato, altresì, il Coordinatore.
4. Le Unità devono essere composte da un numero di professori e ricercatori del Dipartimento non inferiore a 20. Un professore o ricercatore del Dipartimento non può afferire a più di una Unità.
5. Le Unità, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte al Consiglio di Direzione e alla Commissione di Ricerca.

6. Le Unità, inoltre, svolgono i compiti eventualmente ad esse delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 8, comma 3.

#### **Articolo 5**

#### **Organi di governo del Dipartimento**

1. Sono organi di governo del Dipartimento:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio.

#### **Articolo 6**

#### **Altri Organi del Dipartimento**

1. Nel Dipartimento, oltre agli organi di governo di cui all'art. 5, sono istituiti:
  - a) il Consiglio di Direzione;
  - b) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - c) uno o più Consigli di Corsi di Studio;
  - d) la Commissione Didattica;
  - e) la Commissione di Ricerca.
2. Con delibera del Consiglio del Dipartimento assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto possono essere istituiti altre commissioni permanenti quali, ad esempio, la Commissione Orientamento e Tutorato e il Comitato di Indirizzo. Le relative modalità di composizione e di funzionamento sono disciplinate in appositi regolamenti, approvati dal Consiglio del Dipartimento ed emanati dal Direttore.

#### **Articolo 7**

#### **Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e svolge le funzioni demandategli dall'art. 24 dello Statuto, nonché quelle demandategli dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. Il Direttore è eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto, e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Direttore designa il Direttore Vicario, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, dello Statuto.

#### **Articolo 8**

#### **Consiglio del Dipartimento**

1. Il Consiglio del Dipartimento, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'art. 25 dello Statuto, dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25, comma 2, e 29, comma 3, dello Statuto, delega ai Consigli di Corsi di Studio l'adozione delle delibere relative:
  - a) ai piani di studio individuali e ai percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time;
  - b) al riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei e nei passaggi tra corsi di studio;

- c) alla verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione degli studenti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale;
- d) alla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e alle relative modalità di verifica, ad eccezione dei corsi di laurea a programmazione nazionale, alla determinazione degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, anche nel caso di studenti ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima;
- e) alle attività di tirocinio formativo e di orientamento;
- f) alle attività di orientamento e tutorato;
- g) alla mobilità internazionale studentesca e il relativo riconoscimento delle attività svolte.

Ulteriori deleghe inerenti all'organizzazione dei percorsi formativi potranno essere attribuite dal Consiglio del Dipartimento con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le funzioni delegate sono svolte in conformità alle eventuali linee guida definite dal Consiglio del Dipartimento.

3. Con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio del Dipartimento può delegare propri compiti al Consiglio di Direzione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Con le stesse modalità può delegare specifiche funzioni alle Unità.
4. La composizione del Consiglio è definita dall'art. 25, comma 4, dello Statuto. Con riferimento a tale composizione:
  - a) il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è determinato nella misura del 20% del numero complessivo del medesimo personale assegnato al Dipartimento;
  - b) il numero dei rappresentanti degli studenti è determinato nella misura del 15% dei componenti il Consiglio del Dipartimento;
  - c) il numero dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti è determinato nella misura di 1 assegnista o 1 borsista, purché almeno 3 di essi facciano riferimento al Dipartimento.
5. Le modalità per la designazione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, degli assegnisti e dei borsisti sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
6. Partecipano alle adunanze senza diritto di voto le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e contabilità.
7. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio sono assunte da una delle unità di personale del Dipartimento individuata dal Direttore del Dipartimento.

## Articolo 9

### Sedute del Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. L'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute è quella in presenza. Il Direttore può stabilire che la seduta si svolga in modalità telematica a distanza o mista solo qualora ricorrano condizioni di urgenza, celerità procedurale o efficienza funzionale o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
3. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di

motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento e se tale integrazione è approvata all'unanimità.

4. Le sedute del Consiglio del Dipartimento sono valide a condizione che:
- tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al precedente comma 3;

b) sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.

La seduta è presieduta dal Direttore o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal Direttore Vicario, nel caso sussistano motivazioni di urgenza. La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Direttore sia del Direttore Vicario, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia afferenti al Dipartimento.

5. I componenti del Consiglio del Dipartimento di cui al precedente articolo 8, comma 4, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:

- la richiesta di avvio del procedimento di reclutamento per la copertura di posti di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
- la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia, e di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;
- la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
- la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia;
- le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e contabilità sono presenti alla trattazione di tutti gli argomenti. Esse partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle stesse.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.

7. Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.
8. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice Etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.
9. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.
10. I verbali delle adunanze del Consiglio del Dipartimento sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.
11. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura della Segreteria di Dipartimento. Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Direttore, agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

### **Articolo 10** **Consiglio di Direzione**

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio del Dipartimento, al quale formula proposte sulle materie di cui all'art. 25 comma 1, lettere a), b) e c), dello Statuto. Il Consiglio di Direzione, inoltre, può formulare proposte su tutte le altre materie previste dal medesimo art. 25 e svolge i compiti eventualmente ad esso delegati dal Consiglio del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Direzione è composto da:
  - a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
  - b) il Direttore Vicario;
  - c) il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - d) il Presidente della Commissione Didattica;
  - e) il Presidente della Commissione di Ricerca;
  - f) i Coordinatori dei Consigli di Corsi di Studio;
  - g) due docenti di I o II fascia afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari dell'Area 05 (Scienze biologiche), così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024;
  - h) due docenti di I o II fascia afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari dell'Area 06 (Scienze mediche), così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024;
  - i) due docenti di I o II fascia afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari, così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024, ad Aree diverse da quelle di cui alle lett. g) e h);
  - j) un rappresentante dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca, ove attivati;
  - k) il Segretario del Dipartimento.I componenti di cui alle lettere g), h), i) e j) sono designati dal Consiglio del Dipartimento. Per i Consigli di Corsi di Studio Interstruttura, il cui Coordinatore non sia un componente del

Dipartimento, questi è sostituito da un proprio delegato designato tra i professori e i ricercatori del Consiglio di Corsi di Studio Interstruttura afferenti al Dipartimento.

3. I componenti del Consiglio di Direzione durano in carica quattro anni accademici, purché conservino la titolarità della funzione in virtù della quale fanno parte dell'organo.
4. I componenti del Consiglio di Direzione decadono qualora, senza giustificata motivazione, non partecipino a tre sedute consecutive dell'organo. Decadono, in ogni caso, qualora non partecipino a sei sedute, nell'arco di un anno accademico.
5. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le modalità di funzionamento del Consiglio di Direzione sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.
6. Il Consiglio di Direzione è costituito con decreto del Direttore del Dipartimento.

### **Articolo 11**

#### **Commissione Paritetica Docenti-Studenti**

1. Alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono demandati i compiti previsti dalla Legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi. In particolare:
  - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica;
  - b) svolge attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - c) individua gli indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti;
  - d) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
  - e) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
  - f) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio del Dipartimento alla sua attenzione.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad essa delegati dal Consiglio del Dipartimento.

2. La Commissione paritetica Docenti-Studenti è composta da almeno:
  - a) 1 professore o ricercatore afferente al Dipartimento per ciascun corso di laurea o di laurea magistrale di cui il Dipartimento è sede amministrativa, ovvero 2 professori o ricercatori per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento è sede amministrativa;
  - b) 1 studente per ciascun corso di laurea o di laurea magistrale di cui il Dipartimento è sede amministrativa, ovvero almeno 2 studenti per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento è sede amministrativa.

In presenza di un unico Consiglio di Corsi di Studio, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da almeno due componenti di cui alla lettera a) e due componenti di cui alla lettera b).

I componenti di cui alla lettera a) sono designati dai Consigli di Corsi di Studio in seduta congiunta e durano in carica quattro anni accademici.

I componenti di cui alla lettera b) sono designati al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corsi di Studio, in apposita riunione, e durano in carica due anni accademici.

I componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento.

3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni. Il Presidente è designato nell'ambito della componente dei professori e ricercatori nella prima seduta utile della Commissione, che viene convocata dal Direttore del Dipartimento.
4. I componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di due anni accademici.
5. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le modalità di funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.
6. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è costituita con decreto del Direttore del Dipartimento, che ne convoca la prima riunione.

## **Articolo 12** **Consigli di Corsi di Studio**

1. I Consigli di Corsi di Studio svolgono funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.
2. I Consigli di Corsi di Studio elaborano proposte in materia di:
  - a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
  - b) definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
  - c) articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.
3. Ai Consigli di Corsi di Studio sono delegate con potere deliberativo le funzioni relative di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento.
4. I Consigli di Corsi di Studio svolgono funzioni istruttorie in ogni altra materia inerente all'organizzazione dei percorsi formativi, non ricompresa tra le materie oggetto di delega.
5. Il Consiglio del Dipartimento, per i corsi attivati con il contributo di più strutture primarie, può, d'intesa con queste, istituire Consigli di Corsi di Studio Interstruttura. L'istituzione deve essere deliberata da tutte le strutture coinvolte.
6. Nella definizione della composizione dei Consigli di Corsi di Studio viene tenuto in considerazione l'incardinamento dei docenti nei corsi di studio previsto dalla normativa vigente e, inoltre, deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti almeno nella misura prevista dalla normativa vigente, numericamente pari al 15% dei componenti complessivi. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è individuata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento, tra gli studenti iscritti ai Corsi di Studio di riferimento per ciascun Consiglio di Corsi di Studio.
7. Le modalità di composizione e di funzionamento di ciascun Consiglio di Corsi di Studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore. Tale regolamento, nel caso di corsi di studio Interstruttura, è approvato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed è emanato con decreto del Rettore.
8. Ciascun Consiglio di Corsi di Studio è costituito con decreto del Direttore del Dipartimento.

### **Articolo 13**

#### **Commissione Didattica**

1. La Commissione Didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e coordinamento delle attività didattiche del Dipartimento e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei Consigli di Corsi di Studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio del Dipartimento su:
  - a) obiettivi formativi specifici, programmi, crediti e eventuali propedeuticità o requisiti d'ingresso degli insegnamenti e delle attività formative, nonché modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e sulle attività formative propedeutiche;
  - b) copertura degli insegnamenti o eventuale loro mutuazione, articolazione degli insegnamenti in periodi didattici, calendario e orario delle lezioni, orario di ricevimento dei docenti, periodi delle prove di verifica e degli esami di profitto, calendario degli esami di laurea;
  - c) attribuzione dei compiti didattici, organizzativi e istituzionali, ivi comprese le attività di tutorato e di orientamento didattico, dei professori di ruolo e dei ricercatori.La Commissione Didattica, inoltre, formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche ed esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio del Dipartimento alla sua attenzione.
2. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione Didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.
3. La Commissione Didattica è costituita con Decreto del Direttore del Dipartimento.

### **Articolo 14**

#### **Commissione di Ricerca**

1. La Commissione di Ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento.
2. La Commissione di Ricerca formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca. Inoltre:
  - a) cura tutti gli adempimenti cui è chiamato il Dipartimento nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca, compresi quelli relativi alle procedure finalizzate all'Assicurazione della Qualità, previste per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento;
  - b) si adopera per favorire le attività di trasferimento tecnologico e delle conoscenze;
  - c) si adopera per favorire la circolazione dei risultati delle attività di studio e di ricerca all'interno del Dipartimento;
  - d) contribuisce alla predisposizione ed aggiornamento dei percorsi formativi attraverso il trasferimento dei risultati delle attività di studio e di ricerca;
  - e) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio del Dipartimento alla sua attenzione.
3. La Commissione di Ricerca cura tutti gli adempimenti cui è chiamato il Dipartimento nell'ambito Valutazione della Qualità della Ricerca.
4. La Commissione di Ricerca è costituita da almeno:
  - a. 2 docenti (professori o ricercatori) afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari dell'Area 05 (Scienze biologiche), così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024, designati dal Consiglio del Dipartimento;



- b. 2 docenti (professori o ricercatori) afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari dell'Area 06 (Scienze mediche), così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024, designati dal Consiglio del Dipartimento;
- c. 2 docenti (professori o ricercatori) afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari, così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024, ad altre Aree, designati dal Consiglio del Dipartimento.

I componenti della Commissione di Ricerca durano in carica quattro anni accademici.

5. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le modalità di funzionamento della Commissione di Ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.
6. La Commissione di Ricerca è costituita con Decreto del Direttore del Dipartimento.

### **Articolo 15**

#### **Personale tecnico-amministrativo**

1. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale con proprio decreto.
2. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica, contabilità e amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, coadiuvano il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale.
3. In particolare, il Segretario di Dipartimento è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.
4. Il personale inquadrato nella "Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati", in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze del Dipartimento, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica, alla terza missione e/o ai servizi.
5. Il personale di cui al precedente comma 4, con decreto del Direttore del Dipartimento, sentito il Consiglio, può essere assegnato a uno o più laboratori di cui al successivo art. 17 e/o alla Segreteria di Dipartimento.
6. Il personale assegnato ai laboratori opera sotto la direzione del docente responsabile scientifico del laboratorio.

### **Articolo 16**

#### **Locali e attrezzature**

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad essa assegnati dall'Ateneo. I locali assegnati al Dipartimento sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali. Attività extra-istituzionali dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.
2. Il Dipartimento, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione e degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente assegnati o acquisiti a qualunque titolo.
3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti a tutto il personale afferente al Dipartimento, a quanti collaborano alle attività di ricerca, agli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di dottorato di ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione, agli

assegnatari di borse di studio e assegni di ricerca, in base alle relative esigenze.

4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti, inoltre, a professori e ricercatori di altre strutture primarie o di altre università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento.

### **Articolo 17**

#### **Laboratori**

1. Nel Dipartimento possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Il Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, affida la responsabilità scientifica di ciascun laboratorio a un professore di ruolo o ricercatore. A tale figura si applica quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, emanato con D.R. n. 349 del 6 agosto 2021.
3. Il Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, può affidare la responsabilità tecnica di ciascun laboratorio a personale tecnico in possesso di idonea qualifica professionale. A tale figura si applica quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, emanato con D.R. n. 349 del 6 agosto 2021.
4. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere normato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.

### **Articolo 18**

#### **Gestione finanziaria**

1. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

### **Articolo 19**

#### **Approvazione e modifiche**

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

### **Articolo 20**

#### **Norme transitorie e di rinvio**

1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14, ove fosse necessario per motivi di urgenza, i componenti e i presidenti o coordinatori dei relativi organi sono designati dal Consiglio del Dipartimento.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
BASILICATA**

rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

### **Articolo 21 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.